

**Statuto del
Fondo Pensione
Gruppo Cariparma Friuladria**

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	pag. 4
Art. 1 – Definizioni	pag. 5
Art. 2 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede	pag. 6
Art. 3 – Scopo	pag. 7
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	pag. 8
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	pag. 9
Art. 5 – Destinatari	pag. 10
Art. 6 – Scelte di investimento	pag. 11
Art. 7 – Spese	pag. 12
9	
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	pag. 13
Art. 8 – Contribuzione	pag. 14
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	pag. 16
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche	pag. 17
Art. 11 – Erogazione della rendita	pag. 19
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag. 20
Art. 13 – Anticipazioni	pag. 22
Art. 14 – Prestazioni accessorie	pag. 23
Art. 15 – Perdita dei requisiti di partecipazione	pag. 24
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	pag. 25
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	pag. 26
Art. 16 – Organi del Fondo	pag. 27
Art. 17 – Assemblea dei delegati – Criteri di Costituzione e Composizione	pag. 28
Art. 18 – Assemblea dei delegati – Attribuzioni	pag. 29
Art. 19 – Assemblea dei delegati – Modalità di funzionamento e Deliberazioni	pag. 31
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e	

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

Composizione	pag. 33
Art. 21 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	pag. 34
Art. 22 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	pag. 35
Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	pag. 36
Art. 24 – Presidente e Vice Presidente	pag. 37
Art. 25 – Direttore Generale Responsabile del Fondo	pag. 38
Art. 26 – Collegio dei Sindaci – criteri di costituzione	pag. 39
Art. 27 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	pag. 40
Art. 28 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e Responsabilità	pag. 41
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	pag. 42
Art. 29 – Incarichi di gestione	pag. 43
Art. 30 – Banca Depositaria	pag. 44
Art. 31 – Conflitti di interesse	pag. 45
Art. 32 – Gestione Amministrativa	pag. 46
Art. 33 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	pag. 47
Art. 34 – Esercizio Sociale e Bilancio d’esercizio	pag. 48
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI	pag. 49
Art. 35 – Modalità di adesione	pag. 50
Art. 36 – Trasparenza nei confronti degli associati	pag. 51
Art. 37 – Comunicazioni e reclami	pag. 52
PARTE VI – NORME FINALI	pag. 53
Art. 38 – Modifica dello Statuto	pag. 54
Art. 39 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	pag. 55
Art. 40 – Rinvio	pag. 56

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Statuto e per brevità di dizione:

- la Sezione a contribuzione definita di cui all'art. 2 dell'Accordo 22 novembre 1999 formalmente istituita nell'ambito del Regolamento preesistente con iscrizione presso Covip n. 9046, viene denominata "Fondo";
- la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., viene denominata "Cassa";
- l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, viene denominato "Inps";
- il decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, viene denominato "Decreto del Ministro del Tesoro";
- il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, viene denominato "Decreto";
- la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18 del Decreto, viene denominata "Covip";
- il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile viene denominato "Tfr";
- il rimando ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli del presente Statuto;
- il Gruppo Bancario Cariparma Friuladria viene denominato "Gruppo".

Art. 2 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede

A decorrere rispettivamente dal 16 febbraio 1990, 13 luglio 1990 e dal 24 luglio 1990 sono in vigore presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza i Regolamenti del trattamento integrativo delle prestazioni erogate dall'Inps per il personale della ex Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e della ex Cassa di Risparmio di Parma nonché il trattamento aggiuntivo aziendale delle pensioni per il personale dell'ex Credito Commerciale. Detti trattamenti operano all'interno del patrimonio della Cassa come Fondo Pensioni per il personale della stessa.

Successivamente, con accordi sottoscritti in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999 e 22 novembre 1999 tra la Cassa e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1 gennaio 1999 con l'istituzione di una Sezione apposita nell'ambito del Fondo preesistente presso il patrimonio della Cassa, vincolato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2117 del Codice Civile.

In data 2 ottobre 2007 le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla esternalizzazione delle posizioni pensionistiche della Sezione a contribuzione definita, con la creazione di un soggetto autonomo costituito come Associazione non riconosciuta; a seguito del predetto accordo, ed escludendo qualsiasi volontà novativa, è costituito il "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria", di seguito denominato "Fondo".

Tutti i predetti accordi costituiscono le Fonti Istitutive del Fondo nonché parte integrante del presente Statuto.

Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del presente Statuto, nonché dalle norme del Decreto e da ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile.

Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 39.

Il Fondo ha sede a Parma, via Università 1, presso la Cassa.

Art. 3 - Scopo

Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto e ai loro aventi causa trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli associati e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E
MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

Possono aderire al Fondo in qualità di associati:

- a) tutti i dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza già destinatari delle forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi tempo per tempo vigenti;
- b) i dipendenti di Società, appartenenti al Gruppo Cariparma Friuladria controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbiano stipulato appositi accordi sindacali aziendali per istituire a favore dei propri dipendenti forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, i quali:
 - richiedano espressamente di aderire al Fondo;
 - risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del Tfr di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto.

Le Società di cui alla lettera b) del comma precedente (di seguito, Società), che abbiano sottoscritto accordi sindacali aziendali di adesione, acquisiscono tutti i diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto.

La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l'anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di accesso a tutte le prestazioni previste dal presente Statuto.

Art. 6 – Scelte di investimento

Il Fondo è strutturato, secondo una o più gestioni multicomparto, in almeno quattro comparti complessivi per l'intero Fondo, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli associati una adeguata possibilità di scelta, anche in termini percentuali.

La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento dei comparti in essere, dei modi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del Tfr, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al penultimo comma.

A tale comparto possono aderire, eventualmente trasferendovi la totalità o una quota della posizione individuale e/o della contribuzione, anche i soggetti già iscritti al Fondo alla data di attivazione di tale linea.

La garanzia viene prestata dal gestore in conformità alle previsioni contenute nella convenzione tempo per tempo vigente.

L'associato, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ovvero allocare la propria posizione previdenziale con facoltà di modificare nel tempo tali destinazioni nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima variazione.

Le modalità di allocazione delle posizioni individuali tempo per tempo maturate e dei flussi di contribuzione sono indicati nella nota informativa.

Art. 7 – Spese

I costi connessi all'operatività del Fondo sono posti a carico della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e delle altre Società (tra le quali sono ripartiti proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti associati al Fondo) in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. In assenza di specifici accordi, le spese possono essere poste a carico delle stesse Società previa delibera in tal senso approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

Gli importi relativi alle spese poste a carico degli associati, unitamente a criteri e modalità di prelievo delle stesse così come stabiliti dall'organo di amministrazione, sono riportati nella Nota informativa.

L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

Il regime delle spese connesse alla gestione delle risorse è fissato nella Convenzione stipulata tra il Fondo e i Gestori.

PARTE III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando.

La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e degli associati è fissata negli accordi collettivi tempo per tempo sottoscritti e vigenti a favore del personale delle Società in questione; i medesimi accordi sono depositati presso il Fondo.

L'obbligo contributivo è assunto dalle Società esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo, pertanto la contribuzione non è dovuta a favore dei lavoratori che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

Ferme restando le predette misure minime, riportate negli accordi di cui al comma 2, l'associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

E' prevista l'integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dagli accordi di cui al comma 2.

In costanza del rapporto di lavoro l'associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo. Le richieste di sospensione potranno essere inoltrate in qualsiasi momento e troveranno applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. E' possibile riattivare la contribuzione, decorsi almeno 6 mesi dalla sospensione, secondo la tempistica sopra indicata.

In caso mancato/ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le Società sono tenute:

- a) al versamento dei contributi omessi;

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

- b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato versamento dei contributi dovuti;
- c) a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal mancato/ritardato versamento.

Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9, mentre le somme di cui alla lettera c) del precedente comma sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun associato ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è invece ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'articolo 7, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti e viene integrata dalla garanzia eventualmente operante in conformità alle convenzioni stipulate tra il Fondo ed il Gestore. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun associato con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'associato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'associato che, avendo maturato il diritto alle prestazioni ai sensi del presente Statuto, decide di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Fondo, a condizione che cessi il rapporto di lavoro con le Società di cui all'articolo 5; il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

L'associato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

ottobre 1992, n. 421, e che, successivamente, non abbia esercitato il riscatto integrale della posizione individuale, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'individuazione dell'impresa di assicurazioni si procede secondo i principi dettati dal successivo articolo 29.

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

La convenzione potrà prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 5 del Decreto, nonché i criteri da utilizzare per l'eventuale adeguamento della rendita periodica.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

L'associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo; l'esercizio di questa facoltà determina il venir meno dell'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro.

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'articolo 10, comma 4;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell'associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è valorizzato secondo i criteri dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa.

Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

L'associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'associato e in qualsiasi momento.

Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Prestazioni accessorie

Il Fondo provvede alla stipula di idonee convenzioni assicurative per l'erogazione di prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive, che ne determinano anche le modalità di finanziamento.

L'individuazione della Compagnia di assicurazione avviene in conformità con le procedure previste dall'articolo 6, comma 6 del Decreto.

I beneficiari delle prestazioni assicurative sono individuati dall'iscritto e secondo le convenzioni stipulate con l'impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 15 - Perdita dei requisiti di partecipazione

Perdono i requisiti di partecipazione al Fondo:

- i dipendenti delle Società che cessino per qualsiasi motivo di fare parte del Gruppo Cariparma Friuladria, salvo deroghe, per casi particolari, decise dalle fonti istitutive; possono conservare lo status di associati i dipendenti ceduti ad altre aziende per effetto di trasferimento o cessione di ramo d'azienda o di contratto, secondo le previsioni degli accordi collettivi tempo per tempo vigenti;
- i dipendenti il cui rapporto di lavoro con una Società del Gruppo si risolva, per qualunque causa, prima del raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 10.

Gli associati in costanza di rapporto di lavoro con una delle Società di cui all'articolo 5 non possono recedere dal Fondo pensione fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 12, primo comma.

PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 16 – Organi del fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore generale che è anche Responsabile del Fondo;
- il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea è formata da 40 componenti, di seguito denominati "Delegati" in rappresentanza dei lavoratori associati.

I Delegati sono eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Delegati cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, nonché la perdita dello status di associato.

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) esamina ed approva il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli associati;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci come configurata dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in virtù del richiamo di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto; i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa;
- f) determina gli eventuali compensi e rimborsi spese agli organi del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) esamina le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera sull'esclusione dei lavoratori associati;
- i) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita nel presente Statuto o dalla legge;
- j) ove ne ravvisi la necessità in situazioni di particolare gravità, può chiedere di sottoporre il bilancio e la documentazione contabile del Fondo all'esame di un soggetto esterno - revisore contabile o Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia – determinandone il compenso.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) dà formale attuazione alle modifiche dello Statuto - che non siano rimesse al CDA ai sensi del successivo art. 22 – disposte dalle Fonti istitutive;

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

- b) delibera lo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori; lo scioglimento del Fondo dovrà essere sottoposto all'approvazione degli associati mediante consultazione referendaria, ai sensi del successivo articolo 39.

Art. 19 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora da inviare agli indirizzi precedentemente comunicati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione viene indirizzata anche al Collegio dei Sindaci ed al Consiglio di Amministrazione, che partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

La convocazione, su richiesta del Presidente in sua autonomia o, in alternativa, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, contiene l'eventuale aggiornamento in seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 6 componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e le deliberazioni sono validamente espresse con la maggioranza semplice dei diritti di voto rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti e le delibere sono validamente espresse con la maggioranza semplice dei diritti di voto rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

Il Delegato è tenuto a comunicare l'indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni sociali.

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti per metà eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli associati e per metà designati dalle Società.

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare l'indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni sociali.

Art. 21 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede al loro reintegro secondo le modalità che seguono:

- in caso di membro in rappresentanza dei lavoratori associati, si procede a nuova elezione in seno all'Assemblea dei Delegati;
- in caso di membro in rappresentanza delle Società, si procede a nuova designazione a cura delle stesse.

Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti elettivi l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni per l'intera componente elettiva.

Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- a) alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo con particolare riguardo alle funzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto;
- b) alla organizzazione e alla gestione del Fondo;
- c) all'approvazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Delegati;
- d) alla individuazione dei soggetti gestori del patrimonio e alla sottoscrizione delle relative convenzioni;
- e) alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione;
- f) alla stipula delle convenzioni assicurative di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto;
- g) all'individuazione della Banca depositaria e alla sottoscrizione della relativa convenzione, in conformità alle previsioni dell'articolo 7 del Decreto;
- h) alle competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- i) alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- j) alla eventuale revoca delle convenzioni di cui alle lettere d), f) e g);
- k) alle modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip;
- l) a qualsiasi materia ad esso attribuita dalla legge, da eventuali istruzioni della Covip e dal presente Statuto;
- m) all'obbligo di riferire alla Covip e alle fonti istitutive, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 6 componenti del Consiglio.

La convocazione avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con telefax o posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o posta elettronica da farsi pervenire con almeno 5 giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione deve contenere la dicitura "convocazione d'urgenza".

Il Consiglio si riunisce almeno ogni 3 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri e di almeno quattro membri in rappresentanza degli associati e di altrettanti designati dalle Società. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni su materie riguardanti l'attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto è necessaria la presenza di almeno 8 Consiglieri (di cui 4 eletti in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza delle Società) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2, comma 1 lettere da a) a f) del Decreto Ministro del Lavoro n. 79 del 15 maggio 2007.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 *bis*, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione sono rese a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate dai medesimi.

Art. 24 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società e quelli rappresentanti i lavoratori associati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta in giudizio per esso.

La firma sociale spetta al Presidente; in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali conflitti di interessi che fossero insorti, nonché le vicende che possono influire sull'equilibrio del Fondo.

Al Presidente sono assegnati i compiti in materia di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

La cessazione dalle funzioni di Consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente e Vice Presidente.

Art. 25 – Direttore generale Responsabile del Fondo

Il Direttore generale è Responsabile del Fondo ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale, che può essere scelto anche tra i dipendenti di Società del Gruppo, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Direttore generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice Civile.

Spetta in particolare al Direttore generale:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione del fondo;
- inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli associati;
- adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Direttore generale ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 26– Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, per metà eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli associati e per metà designati dalle Società.

L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.

Il Sindaco è tenuto a comunicare l'indirizzo al quale far pervenire le comunicazioni sociali.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, eleggendolo nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 28 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio stesso e avvengono secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 23.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'articolo 2407 del Codice Civile.

**B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 29 – Incarichi di gestione

Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6, comma 13, del Decreto.

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.

Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla Covip.

Il Fondo non può assumere né concedere prestiti.

Art. 30 - Banca depositaria

Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.

Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 31 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 32 – Gestione amministrativa

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 33 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.

Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 34 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla relazione generale, e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

Il bilancio e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

**PARTE V – RAPPORTI CON GLI
ASSOCIATI**

Art. 35 – Modalità di adesione

L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. Al modulo di adesione è allegato il modulo per la designazione dei beneficiari delle prestazioni per invalidità e premorienza.

L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

In caso di adesione mediante conferimento tacito del Tfr il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'associato l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

In tale ambito deve altresì essere consegnato all'aderente il modulo per l'indicazione dei beneficiari per le prestazioni di invalidità e premorienza.

Art. 36 – Trasparenza nei confronti degli associati

Il Fondo mette a disposizione degli associati: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'associato secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all'associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Gli associati potranno inoltre consultare la propria posizione individuale dalla postazione di lavoro.

Art. 37 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 38 - Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto saranno concordate dalle parti firmatarie delle Fonti Istitutive, deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Covip.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 39 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo può essere sciolto, con accordo delle parti firmatarie delle Fonti Istitutive, nei casi di sopravvenienza di situazioni od eventi che ne rendano oggettivamente impossibile il funzionamento e il raggiungimento dello scopo.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La delibera di scioglimento del Fondo deve essere approvata dai lavoratori associati mediante consultazione referendaria degli stessi.

Art. 40 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente nonché alle Fonti istitutive e alle direttive dell'Autorità di Vigilanza competente.

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati, il consiglio di amministrazione del "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria", di seguito denominato "fondo", stabilisce la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della stessa. Il presidente del fondo provvede ad informare i lavoratori iscritti mediante comunicazione scritta, da affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori o anche attraverso modalità operative e telematiche di cui il fondo o le società dispongano.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori presso l'assemblea del fondo avviene in attuazione dell'art. 17 dello statuto.

2. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che risultino iscritti al fondo il trentesimo giorno precedente la data di inizio dello svolgimento delle elezioni.

3. Sono eleggibili tutti i lavoratori iscritti al fondo, come da comma precedente.

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. All'atto dell'indizione delle elezioni il consiglio di amministrazione nomina la commissione elettorale composta di nove rappresentanti, individuati tra gli iscritti al fondo.

2. La commissione elettorale elegge un presidente, un vice presidente e un segretario, scegliendoli fra i suoi componenti ed identifica un luogo presso cui verranno compiute tutte le operazioni di sua competenza.

Statuto del Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria

3. La commissione elettorale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. I candidati di lista non possono fare parte della commissione elettorale.

4. Il presidente del fondo trasmette alla commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto, suddivisi per società.

5. La commissione elettorale:

- a) verifica la validità delle liste dei candidati presentate e, sulla base delle liste valide, predispone le rispettive schede elettorali;
- b) almeno trenta giorni prima della data delle elezioni trasmette alle società le liste dei candidati; le liste dovranno rimanere esposte in luoghi, anche telematici, visibili ed accessibili a tutti presso le società, almeno nei venti giorni precedenti l'inizio delle elezioni;
- c) almeno quindici giorni prima della data delle elezioni trasmette a ciascun iscritto le schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni; la commissione elettorale adotterà al riguardo modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso;
- d) rubrica la documentazione inviata per la votazione a ciascun iscritto;
- e) assicura il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali;
- f) procede, al termine delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede pervenute;
- g) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti all'assemblea dei delegati del fondo e lo invia al consiglio di amministrazione;
- h) esamina e risolve eventuali casi di contestazione.

6. La commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli organi del fondo, nonché agli iscritti mediante affissione in luogo accessibile a tutti, pubblicazione telematica o altro strumento ritenuto idoneo.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

1. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni devono essere comunicate alla commissione elettorale le liste con l'indicazione dei lavoratori iscritti candidati per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del fondo. All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori concorrono liste sottoscritte da almeno duecento lavoratori iscritti al fondo.

2. Le liste devono contenere l'indicazione dei sottoscrittori ed i nominativi dei candidati proposti. Accanto ai nominativi dei candidati devono essere poste le seguenti indicazioni: società da cui il candidato dipende e data di nascita.

3. Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista deve contenere un numero di candidature, espresse per nominativo, non inferiore al numero dei delegati da eleggere.

4. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, essa deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei componenti da eleggere, aumentato della metà.

ART. 4 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avviene su collegio unico nazionale. Il presidente del fondo deve fornire ai lavoratori iscritti adeguata informazione circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni.

2. Le operazioni di voto devono concludersi entro dieci giorni lavorativi dal loro inizio. Scaduto il termine sopra indicato la commissione elettorale verifica l'esatta corrispondenza tra numero di schede inviate e numero dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. L'esito di tale accertamento risulta da apposito verbale sottoscritto dalla commissione elettorale.

3. E' data facoltà al consiglio di amministrazione di prevedere la votazione per posta o con modalità telematiche. Allo scopo, la commissione elettorale - in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni - fornirà ai lavoratori le schede elettorali appositamente predisposte. Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà a restituire personalmente la scheda, nel rispetto delle modalità precedentemente definite ed opportunamente comunicate dalla commissione. La commissione elettorale considererà valide ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro le ore 12 del quattordicesimo giorno lavorativo successivo all'inizio delle operazioni di voto.

4. Ciascun iscritto potrà esprimere sia un voto di lista che, all'interno della stessa, un numero di preferenze fino ad un massimo di venti componenti da eleggere. Non si potranno esprimere preferenze in liste diverse.

5. Le votazioni, su valutazione del consiglio di amministrazione, dovranno avvenire, di preferenza, attraverso strumenti telematici, che garantiscano la riservatezza del voto.

ART. 5 - SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Al termine delle operazioni di voto, conclusa l'acquisizione delle schede, la commissione elettorale procede immediatamente al relativo scrutinio.

2. La commissione elettorale, sulla base di risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei posti secondo il seguente criterio di elezione proporzionale.

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (rapporto: voti validi / membri assemblea delegati) risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportato. I posti non attribuiti per insufficienza del quoziente elettorale sono assegnati alle liste che, non avendo raggiunto il quoziente elettorale, hanno riportato i maggiori voti nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista; a parità di voti si ricorre al sorteggio.

Nell'ipotesi in cui il numero di posti da attribuire sia superiore al numero di liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale, i residui posti sono assegnati, nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista, alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse si ricorre al sorteggio.

Per l'attribuzione dei posti ai candidati si procede nel seguente modo: ogni lista che ha ottenuto l'assegnazione di posti dichiara eletti, in relazione ai posti assegnati, quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze in relazione ai posti assegnati prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il voto risulterà certamente non valido qualora la scheda:

- a) non sia quella predisposta dalla commissione elettorale;
- b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
- c) riporti un numero di preferenze superiori a quelli previsti dal presente regolamento;
- d) riporti il voto su una lista e le preferenze su un'altra.

4. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la commissione elettorale proclamerà gli eletti.

ART. 6 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

1. Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto della medesima lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Norma transitoria

Le elezioni per la costituzione della prima assemblea dei delegati del fondo sono indette dal consiglio di amministrazione provvisorio e si svolgeranno nel mese di settembre 2008.

ART. 7 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci in rappresentanza dei lavoratori associati vengono eletti dall'assemblea dei delegati.

2. L'assemblea dei delegati si riunirà entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale e provvederà all'elezione del presidente e del segretario dell'assemblea stessa. Nella medesima seduta si provvederà all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

Le candidature per il consiglio ed il collegio saranno inoltrate al presidente del consiglio uscente entro i dieci giorni precedenti la prima convocazione dell'assemblea dei delegati; il consiglio uscente pubblicherà i nominativi candidati sul sito internet del fondo.

3. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti; ogni iscritto può sottoscrivere una sola candidatura.

4. Sono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti in seno all'assemblea. In caso di parità sarà eletto il consigliere con la maggiore anzianità anagrafica. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Nel caso non risultassero eletti rappresentanti in numero sufficiente per coprire i posti riservati agli iscritti, si procederà ad ulteriori elezioni nella stessa seduta.